

Bruxelles, 22.7.2019
COM(2019) 341 final

2019/0156 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la prevista adozione del protocollo n. 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

L'accordo di partenariato economico interinale (APE) tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato dall'Unione europea ("UE") il 28 luglio 2016¹ ed è applicato in via provvisoria dal 15 dicembre 2016.

L'accordo mira a a) consentire alla parte ghanese di beneficiare del maggiore accesso al mercato offerto dall'UE; b) promuovere uno sviluppo economico sostenibile nel Ghana e migliorare la progressiva integrazione di tale paese nell'economia mondiale; c) istituire una zona di libero scambio fra l'Unione europea e il Ghana basata sull'interesse comune mediante una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio applicabili e del principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità del Ghana, per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario; d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie ed e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

2.2. Il comitato APE

Il comitato APE è un organismo istituito in conformità dell'articolo 73 dell'accordo. Esso è composto da rappresentanti dell'UE e del Ghana (le parti) ed è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle parti. Il comitato APE adotta il suo regolamento interno.

Il comitato APE si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, compresa la cooperazione allo sviluppo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato APE può: a) istituire e supervisionare comitati o organi speciali necessari all'attuazione dell'accordo; b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti; c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo ed e) adottare le modifiche al presente accordo.

Se del caso, il comitato APE può riesaminare il presente accordo, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportuni suggerimenti alle parti al fine di modificarlo.

2.3. L'atto previsto del comitato

Alla prossima riunione da tenersi nel 2019, il comitato APE deve adottare una decisione concernente l'adozione del protocollo n. 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione

¹ Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1).

di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, come concordato dalle parti, a livello tecnico, nel marzo 2019 ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è l'istituzione di un regime comune reciproco che disciplini le norme di origine.

L'accordo è entrato in vigore senza un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine. L'articolo 14 dell'accordo impone alle parti di istituire tale regime "fondato sulle norme di origine quali definite dall'accordo di Cotonou e volto a migliorarle, tenendo conto nel contempo degli obiettivi di sviluppo del Ghana". Tale nuovo regime sarà integrato nell'accordo stesso tramite decisione del comitato APE. In assenza di tale regime, le disposizioni relative alle norme di origine contenute nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1076² (il "regolamento sull'accesso al mercato") sono applicabili alle esportazioni dal Ghana verso l'Unione europea.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Nel marzo 2019 le parti hanno concordato, a livello tecnico, il testo di un protocollo n. 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il protocollo n. 1 concordato si basa sul protocollo n. 1, concluso ma non ancora in vigore, dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra³, che è basato sull'accordo di Cotonou. Il protocollo n. 1 concordato comprende una serie di modifiche che riflettono gli ultimi sviluppi in materia di norme di origine, comprese quelle contenute nei protocolli conclusi più di recente sulle norme di origine nell'ambito degli APE con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti:

- sostituzione dell'articolo 15 "Trasporto diretto" con un nuovo articolo 15 intitolato "Non modificazione" al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese d'importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo;
- introduzione di una maggiore flessibilità per consentire agli operatori economici di conformarsi alle prove dell'origine, autorizzando gli esportatori registrati a rilasciare dichiarazioni di origine sui documenti commerciali ("autodichiarazione") (articolo 17 e "nuovo" articolo 21). Il Ghana beneficerà di un periodo di transizione di 3 anni per attuare l'autocertificazione;
- soppressione di disposizioni obsolete:
 - articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e articolo 3, paragrafo 3, relativi ai requisiti dell'equipaggio per la definizione di "loro navi" e "loro navi officina";
 - articolo 7, paragrafo 4, articoli 21 e 40, articolo 41, paragrafo 5, e allegato IX del protocollo;

² Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1).

³ ST 13370 2014 ADD 1 del 3 dicembre 2014.

- consentire il cumulo regionale dell'origine con altri paesi dell'Africa occidentale che beneficiano dell'accesso all'UE in esenzione da dazi e contingenti;
- deroga per le conserve di tonno e i filetti di tonno concessa per un anno (articolo 41, paragrafo 9);
- aggiornamenti dell'allegato II: introduzione degli alcaloidi di origine non vegetale della voce SA 293980; norme più flessibili per i sigari di tabacco della voce SA 2402 e per il tabacco da fumo della voce ex 2403; aggiornamento della designazione della voce SA ex 3002.

Il proposto protocollo n. 1 sulle norme di origine prevede un'ulteriore semplificazione e maggiore flessibilità per alcune norme di origine e favorisce inoltre lo sviluppo economico sostenibile della parte ghanese e l'integrazione regionale grazie a norme favorevoli in materia di cumulo.

L'atto previsto consentirebbe la sostituzione delle attuali norme di origine applicabili alle esportazioni dal Ghana verso l'Unione europea, definite nel regolamento sull'accesso al mercato, con un regime più favorevole e reciproco.

La decisione proposta soddisfa gli obblighi dell'UE ai sensi dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.*"

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto che il comitato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, punti 61 - 64.

posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato APE adotta un protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione il 28 luglio 2016 a norma della decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio⁵ ed è applicato in via provvisoria dal 15 dicembre 2016.
- (2) A norma dell'articolo 14 dell'accordo, le parti stabiliscono un regime comune reciproco sulle norme di origine. Il nuovo regime diventerà parte integrante dell'accordo con decisione del comitato APE.
- (3) Nella sua riunione annuale del 2019 il comitato APE deve adottare una decisione concernente il protocollo n. 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione alla prossima riunione del comitato APE, poiché tale decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Il protocollo concordato tiene conto degli sviluppi più recenti per stabilire norme di origine più flessibili e più semplici, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella riunione annuale del 2019 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione del comitato APE sul protocollo n. 1 relativo alla definizione della

⁵ Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1).

nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*